Relazione illustrativa

Il presente decreto è emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 559 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a loro volta introdotti a seguito della emanazione della direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019.

Si premette che la direttiva citata, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 118/2008/CE, ha previsto l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, il considerando 3 della direttiva (UE) n. 2019/475 evidenzia che l'Italia desidera mantenere l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale dell'IVA, in quanto ciò è essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia. Il medesimo considerando sottolinea, altresì, che tale parità è garantita attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.

L'art. 1, commi 559 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno, pertanto, introdotto l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che, dal 1° gennaio 2020, si applica "alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea". In relazione all'imposta sono definiti il concetto di consumatore finale, il presupposto soggettivo attivo e passivo, il presupposto oggettivo e quello territoriale nonché gli elementi essenziali per la sua applicazione, quali l'esigibilità, la base imponibile, le aliquote, gli obblighi dichiarativi, le sanzioni applicabili in caso violazioni.

Il presente decreto è adottato in esecuzione dei commi 562, 566, 568 e 572.

In particolare il comma 562 definisce i criteri generali di territorialità dell'imposta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi e dispone che, per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. In tale contesto prevede che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 566 siano individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il comma 566 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia possa esercitare la potestà regolamentare e siano previste, in conformità alla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie dell'imposta locale applicabili alle importazioni compresa, ai sensi del comma 559, l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Con il medesimo decreto devono, inoltre, essere definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell'ILCCI nonché i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Il comma 568 prevede che l'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 è riscossa secondo termini e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 566.

Il comma 572, nel disporre che ai soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia non si applicano le franchigie doganali previste per i residenti nelle zone di frontiera ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 32 del 2009, prevede che dette franchigie siano stabilite, coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea, con il decreto di cu al comma 566.

Il presente decreto dà attuazione alle disposizioni richiamate e, al fine di fornire un quadro normativo sistematico dell'imposta, riporta, altresì, i presupposti e gli elementi essenziali dell'imposta già individuati dalla legge di bilancio.

Nel dettaglio, il titolo I del decreto, attraverso gli articoli 1, 2 e 3, reca le disposizioni di carattere generale ai fini dell'applicazione dell'ILCCI. L'articolo 1 riporta le definizioni utili ai fini della disciplina dell'ILCCI. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione dell'ILCCI, ribadendo, in linea con quanto previsto dal comma 559, che l'imposta si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel Comune da soggetti passivi d'imposta nei confronti di consumatori finali nonché alle importazioni di beni effettuate da consumatori finali, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea, compresa l'Italia. L'articolo 3 fornisce la definizione di consumatore finale in base alla quale è considerato tale chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, acquista o importa beni o acquista servizi per finalità estranee all'esercizio di attività d'impresa, arte o professione. È, inoltre, consumatore finale chiunque acquista o importa beni o acquista servizi per l'effettuazione delle operazioni escluse dall'imposta ai sensi dell'articolo 16. Il medesimo articolo 3 specifica che in ogni caso non è considerato consumatore finale il comune di Campione d'Italia. In proposito si rileva che l'applicazione dell'ILCCI nei confronti del Comune, soggetto attivo d'imposta, determinerebbe in sostanza una confusione tra credito e debito d'imposta: il comune, infatti, in qualità di consumatore finale sarebbe tenuto al pagamento dell'ILCCI (ai propri fornitori o all'ufficio delle dogane o al comune stesso) che deve poi riscuotere in qualità di ente impositore.

Le disposizioni contenute nel Titolo I delineano, pertanto, l'ILCCI come un'imposta monofase e non come un'imposta generale sui consumi applicabile in tutte le fasi di produzione e commercializzazione dei beni e servizi, quale è l'IVA. Per ragioni di semplificazione, infatti, in luogo del meccanismo della rivalsa e detrazione teso a garantire la neutralità dell'IVA per gli operatori economici, è prevista per l'ILCCI solo la rivalsa nella fase finale della catena distributiva, vale a dire nei confronti dei soggetti che utilizzano i beni e i servizi per fini personali e non nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Per garantire l'applicazione dell'imposta nell'ultimo stadio del consumo, è accolta una nozione ampia di consumatore finale che ricomprende anche gli operatori economici che pongono in essere le operazioni che, per ragioni di natura sociale o per la loro specificità, sono "escluse" da tassazione. Tali soggetti, poiché non addebitano l'imposta ai propri clienti, sopportano l'onere economico dell'ILCCI sugli acquisti o sulle importazioni, in linea con quanto avviene in ambito IVA per i soggetti che pongono in essere le operazioni esenti di cui agli articoli da 132 a 136 della direttiva

2006/112/CE, operazioni analoghe a quelle escluse dall'IVA svizzera ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto.

Il titolo II è relativo ai presupposti soggettivi dell'imposta. In particolare, in linea con quanto previsto dal comma 561, l'articolo 4 dispone che è soggetto passivo d'imposta chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, effettua nei confronti di consumatori finali forniture di beni e prestazioni di servizi nell'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, anche se svolta in via non esclusiva, diverse da quelle escluse da tassazione ai sensi dell'articolo 16. Tale soggetto, in base al sistema di funzionamento dell'ILCCI, è tenuto al versamento dell'imposta addebitata per rivalsa al consumatore finale, e agli obblighi a ciò connessi, ma non subisce, a sua volta, la rivalsa dell'imposta da parte dei fornitori. E, inoltre, soggetto passivo d'imposta, e come tale responsabile del relativo versamento, il consumatore finale ma limitatamente alle importazioni di beni o alla introduzione nel Comune beni provenienti da Stati dell'Unione europea.

Il successivo **articolo 5** prevede che i soggetti passivi d'imposta siano individuabili mediante un identificativo collegato allo svolgimento dell'attività economica. In particolare, dispone che tali soggetti siano individuati dall'identificativo IVA attribuito dall'Italia ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o, in mancanza, dal numero di iscrizione al registro delle imprese o all'albo professionale. Per quanto concerne i soggetti non residenti e non domiciliati né stabiliti nel Comune di Campione d'Italia, il comma 2 prevede che, per assolvere gli obblighi relativi all'imposta, nominino un rappresentante fiscale, residente nel territorio del Comune. Tale nomina è previsto che avvenga con le modalità che sarnno stabilite dal Comune entro trenta giorni dalla emanazione del presente decreto.

Il successivo **titolo III** è relativo ai presupposti oggettivi.

Il Capo I di tale titolo, all'**articolo 6**, detta le regole di territorialità per le forniture di beni, stabilendo al comma 1, in linea con quanto previsto dal comma 562 dell'articolo 1 della legge di bilancio, che queste si considerano effettuate nel Comune se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione del consumatore finale si trova nel territorio del Comune.

Il Capo II del medesimo Titolo III disciplina le importazioni e l'introduzione a Campione d'Italia di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea da parte di consumatori finali.

In particolare, **l'articolo 7** prevede che l'ILCCI relativa ai beni importati da consumatori finali è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione dall'Ufficio delle Dogane secondo le modalità e i termini previsti per i diritti di confine. L'imposta riscossa sarà riversata al comune secondo termini e modalità da concordare con il Comune Ai sensi del comma 5, il comune di Campione d'Italia, sulla base della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 10, può riconoscere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti, una percentuale dell'ammontare riscosso sulle importazioni, nella misura massima dell'1%. Il medesimo articolo, al comma 2, al fine di garantire la riscossione dell'imposta, dispone che l'importazione si presume effettuata dal consumatore finale, ed è quindi assoggettata all'ILCCI, nel caso in cui non siano fornite all'Ufficio doganale le informazioni indicate dall'articolo 21 commi 2 e 3, che consentono di individuare le importazioni per le quali l'imposta non è dovuta (importazioni effettuate nell'esercizio di impresa arte o professione da soggetti diversi da quelli che pongo in essere operazioni escluse ai sensi dell'articolo 16). Il comma 3 prevede che non sono considerati importati i beni precedentemente

esportati o trasferiti fuori del Comune per essere sottoposti a lavorazione, riparazione o perizia, nonché i beni importati o introdotti nel territorio del Comune per le medesime finalità. La disposizione si applica a condizione che le prestazioni eseguite sui beni siano comprovate da documenti commerciali rilasciati dal prestatore. Il comma 4 detta i criteri di determinazione dell'imposta all'importazione, stabilendo che la base imponibile è data, analogamente a quanto previsto ai fini dell'IVA, dal valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti e dell'ammontare delle spese di inoltro fino al Comune che figurano sul documento di trasporto. Sulla base imponibile così determinata si applicano le aliquote previste dall'articolo 19. Infine, il comma 6 prevede, in attuazione del principio di economicità della riscossione, che l'ILCCI dovuta all'importazione non è riscossa per importi non superiori a cinque euro o al corrispondente controvalore in franchi svizzeri, calcolato secondo le disposizioni del codice doganale.

Il successivo **articolo 8** disciplina l'introduzione di beni provenienti dall'Italia o da altri Stati dell'Unione europea. Poiché tale ipotesi esula dalle competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è previsto che l'ILCCI relativa alla introduzione da parte di consumatori finali di beni provenienti dall'Italia o altri Stati dell'Unione europea sia versata al Comune direttamente dal consumatore entro trenta giorni dall'effettuazione dell'operazione, secondo le modalità ed i termini che saranno stabilite dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Al fine di evitare che tali beni subiscano una doppia imposizione, è previsto che il consumatore finale non sia tenuto al pagamento dell'ILCCI se il bene è stato assoggettato all'IVA in via definitiva, in Italia o in altro Paese dell'Unione europea. A tale proposito il comma 3 prevede espressamente che il consumatore finale sia tenuto al pagamento dell'ILCCI nell'ipotesi di beni provenienti dall'Italia per i quali è stata attivata la procedura di sgravio o rimborso dell'IVA di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'articolo 9 disciplina la specifica ipotesi delle cosiddette "vendite a distanza", stabilendo che anche nel caso in cui sia il fornitore, o un soggetto terzo per suo conto, a importare o introdurre dall'Italia o da altri Stati dell'Unione europea beni nel Comune, destinati a consumatori finali residenti o domiciliati nel Comune stesso, questi ultimi siano tenuti a versare l'imposta secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 8.

Il successivo **articolo 10**, relativo alla Comunicazione dei dati da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore del comune di Campione d'Italia, al fine di favorire la riscossione dell'imposta da parte del Comune, prevede che sia stipulata tra i due enti una apposita Convenzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in base alla quale l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, previa preliminare comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, fornisca al Comune i dati necessari al controllo del corretto versamento dell'ILCCI da parte dei soggetti passivi, fermo restando che, nel rispetto del principio di proporzionalità, tali dati non devono essere eccedenti rispetto a tale finalità. Nell'ambito di tale convenzione potranno altresì essere regolati i rapporti economici tra le due amministrazioni secondo quanto previsto dall'articolo 7, sopra esaminato.

Il successivo **articolo 11** disciplina le franchigie applicabili alle importazioni e alle introduzioni di beni provenienti dall'Unione europea, ai fini doganali e ai fini dell'ILCCI. In particolare i commi da 1 a 6, secondo quanto previsto dal comma 572, prevedono le franchigie per le importazioni, in linea

con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; è stabilito, pertanto, che siano importati in esenzione dall'ILCCI, dall'accisa e dai dazi doganali i beni presenti nei bagagli personali dei viaggiatori residenti nel Comune di Campione, provenienti dalla Confederazione svizzera e diretti nel medesimo Comune, di valore complessivo non superiore a 300 euro per viaggiatore, ridotto a 150 euro per i minori di anni quindici. Ai fini del calcolo delle suddette soglie monetarie il valore delle singole merci non può essere frazionato. Inoltre, non si tiene conto del valore del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea né del valore dei medicinali corrispondenti alle sue necessità personali. Parimenti, non si tiene conto dei prodotti sottoposti ad accisa di cui ai successivi commi 4 e 5. Per i prodotti del tabacco e i prodotti alcolici, l'esenzione dall'ILLCI, dall'accisa e dai dazi doganali è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi indicati nella Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; i viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella predetta Tabella A. Per i prodotti carburanti, l'esenzione dall'ILLCI, dall'accisa e dai dazi doganali è accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacità massima di 10 litri. In ogni caso, l'ILLCI e l'accisa non sono riscosse per le merci importate da ciascun viaggiatore qualora l'importo delle imposte da esigere non superi, complessivamente, 10 euro. L'esenzione, come specificato al comma 3, si applica a condizione che si tratti di importazioni di merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate, che non riflettano, per la loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale. Il comma 7, infine, disciplina le franchigie applicabili nelle ipotesi di introduzione nel Comune di beni provenienti da Stati dell'Unione europea, disponendo che a tali operazioni si applicano, ai fini ILCCI, le medesime esenzioni previste dai commi precedenti per le importazioni.

Nell'ambito del successivo Capo III, relativo alle forniture di servizi, **l'articolo 12** ribadisce, in linea con il comma 562, che sono assoggettate a ILCCI le prestazioni di servizi rese a titolo oneroso a consumatori finali da soggetti d'imposta.

Il successivo l'articolo 13 detta le regole di territorialità in base alle quali le prestazioni di servizi devono ritenersi rilevanti a Campione. Il comma 1 enuncia il principio generale in base al quale si considerano effettuate nel territorio di Campione d'Italia le prestazioni di servizi rese da soggetti d'imposta che hanno nel Comune la sede della loro attività economica o uno stabilimento ovvero il domicilio o la dimora abituale. In deroga al suesposto principio, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti in ambito IVA dalla legge federale svizzera, il comma 2 dispone che specifiche prestazioni di servizi si considerano rilevanti nel territorio di Campione d'Italia in base ad altri criteri che ne evidenziano il consumo nel territorio a prescindere dal luogo di stabilimento del fornitore. Tali criteri derogatori sono previsti, tra l'altro, per le prestazioni relative a immobili, che sono assoggettate a tassazione solo se l'immobile si trova nel Comune, per la ristorazione, che sconta l'imposta solo se il servizio è effettivamente reso nel Comune, nonché per i servizi di telefonia fissa e mobile e per il servizio internet, che sono assoggettati a imposta anche quando resi da soggetti non aventi nel Comune la sede della loro attività economica o uno stabilimento ovvero il domicilio o la dimora abituale.

Il **titolo IV** disciplina le operazioni non soggette ad ILCCI in quanto esenti o in quanto escluse.

In particolare, **l'articolo 14** individua le operazioni esenti, qualificate tali in quanto collegate alle esportazioni o al trasferimento di beni in Stati dell'Unione europea. Rientrano in tale ambito anche le vendite a distanza di beni spediti o trasportati fuori dal Comune dal fornitore o da un soggetto per suo conto con consegna a consumatori finali, la messa a disposizione di beni utilizzati prevalentemente fuori dal territorio del Comune, le prestazioni dei mediatori o intermediari nella misura in cui siano relative a prestazioni esenti, le prestazioni delle agenzie di viaggio per la quota eseguita fuori dal territorio di Campione d'Italia, il trasporto e la spedizione relativi alle esportazioni o al trasferimento di in Stati dell'Unione europea.

Il successivo **articolo 15** disciplina le ipotesi di cessioni di beni effettuate a Campione d'Italia in vista del loro trasferimento fuori dal territorio del Comune. Tali forniture non sono soggette a imposta a condizione che l'acquirente dimostri di non essere né residente né domiciliato nel Comune e che i beni siano destinati al consumo privato o a scopi di regalo. E'inoltre, necessario che si tratti di beni il cui prezzo di vendita comprensivo dell'imposta sia pari o superiore a 300 euro (analogamente a quanto previsto dall'ordinanza del 24 marzo 2011 del Dipartimento federale delle finanze elvetico, n. 641.202.2 concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico), che il bene sia trasferito fuori dal Comune entro trenta giorni dalla consegna all'acquirente e che il fornitore abbia rilasciato un documento d'esportazione per traffico turistico. In tale documento, ai sensi del comma 2, devono essere indicati, oltre alle generalità del fornitore stesso, quelle dell'acquirente (il nome, l'indirizzo e estremi del documento d'identità) nonché i dati che permettono di identificare il bene oggetto della fornitura. Il successivo comma 3 disciplina gli adempimenti procedurali richiesti per beneficiare dell'esenzione e dispone che, in assenza della documentazione richiesta, il cedente è responsabile del pagamento dell'imposta dovuta sulla fornitura.

L'articolo 16 disciplina le operazioni escluse dall'imposta in ragione della loro specificità o della loro rilevanza sociale. Le stese sono individuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 21 della legge federale svizzera del 12 giugno 2009 in materia di IVA, e sono analoghe, per gli aspetti preminenti, alle operazioni esenti da IVA in base alla normativa europea. Gli operatori economici che effettuano tali operazioni, poiché non addebitano l'ILCCI ai propri clienti, sono essi stessi considerati consumatori finali ai fini dell'imposta: subiscono, pertanto, la rivalsa dell'ILCCI da parte dei loro fornitori e sono tenuti al versamento dell'imposta per i beni importati o introdotti nel Comune dall'Italia o da altri stati dell'Unione Italia.

Il Titolo V contiene le disposizioni relative alla determinazione dell'imposta. In particolare, l'articolo 17, ai fini di fornire una disciplina organica dell'imposta, riproduce il contenuto del comma 563, in tema di esigibilità dell'ILCCI, in base al quale il debito d'imposta, per le forniture di beni, nasce nel momento in cui il bene è consegnato o spedito al consumatore finale e, per le prestazioni di servizi, nel momento in cui è pagato il corrispettivo.

Ai fini del calcolo della base imponibile, il successivo **articolo 18**, prevede, in linea con il comma 564, che l'ILCCI è calcolata sull'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente di beni o al prestatore dei servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Il comma 2, in linea con la disciplina Iva, individua le somme che non sono corrisposte a titolo di corrispettivo e pertanto non sono incluse nella base imponibile, quali le somme dovute a titolo di interessi moratori

o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del consumatore finale o del cedente o prestatore, il valore dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del consumatore finale, se regolarmente documentate, l'importo degli imballaggi e dei recipienti se ne è stato pattuito il rimborso alla resa. Esclusivamente, per le prestazioni relative ad immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile, secondo quanto previsto dal comma 563, è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Per le operazioni effettuate in franchi svizzeri, la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del cambio medio mensile franchi svizzeri/euro.

L'articolo 19, in linea con quanto stabilito dal comma 564, fissa le aliquote dell'ILCCI in pieno allineamento con la legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto. In particolare, è prevista un'aliquota ordinaria pari al 7,7% e due aliquote agevolate fissate al 3,7% e 2,5%. Ai fini di mantenere tale allineamento delle aliquote dell'imposta con quelle IVA applicate sul territorio svizzero, è, inoltre, previsto che le variazioni di queste ultime avranno effetto ai fini dell'ILCCI a partire dal trentesimo giorno successivo a quello in cui saranno adottate le corrispondenti modifiche del presente decreto.

L'articolo 20, in tema di rivalsa dell'imposta, prevede che il soggetto passivo che effettua la fornitura di beni o la prestazione di servizi esercita la rivalsa dell'ILCCI sul consumatore finale. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate senza applicazione dell'ILCCI nei confronti dei cessionari o committenti esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'acquirente per non subire la rivalsa dell'ILCCI deve comunicare al cedente o prestatore il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato di appartenenza, o in mancanza il numero di iscrizione al registro delle imprese o all'albo professionale, e deve dichiarare che i beni e i servizi acquistati non sono destinati alle operazioni escluse di cui all'articolo 16. Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui gli acquisti sono destinati sia a operazioni escluse sia a operazioni soggette all'imposta. In tali casi, al fine di semplificare l'esercizio della rivalsa, è prevista una riduzione forfettaria della base imponibile del 50 per cento. Tuttavia, tale base imponibile può essere ridotta nella diversa misura indicata dal cessionario o committente, calcolata in base a criteri oggettivi riferibili all'utilizzo del bene o del servizio acquistato, riscontrabili in sede di controllo.

Con riguardo agli adempimenti correlati all'applicazione dell'ILLCI, **l'articolo 21**, in tema di certificazione delle operazioni, prevede che il soggetto passivo d'imposta per documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, arte o professione rilasci al momento di effettuazione dell'operazione, in modalità cartacea o elettronica, un documento commerciale numerato in cui siano riportati gli elementi utili a identificare le parti della transazione e l'operazione posta in essere. Tale documento deve essere rilasciato anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a operatori commerciali che non devono subire la rivalsa e, in tal caso deve contenere anche l'identificativo IVA del soggetto cessionario o committente o, in mancanza, il numero di iscrizione al registro delle imprese o all'albo professionale. Copia del documento deve essere conservato per l'attività di accertamento e controllo da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 2220 del codice civile, norma che si applica a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini tributari secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 9, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1994, n. 489.

L'articolo 22 disciplina le modalità di versamento dell'ILCCI, prevedendo che lo stesso abbia luogo in due rate, di cui la prima scadente il 16 settembre, per le operazioni effettuate entro il 30 giugno e la seconda scadente il 16 marzo dell'anno successivo per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui l'ammontare delle operazioni effettuate nel primo semestre non superi l'importo di 500 euro, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo dell'anno successivo. Tali disposizioni si applicano anche ai versamenti relativi all'imposta dovuta dal consumatore finale Il comma 2, detta le regole in base alle quali i soggetti non residenti e non domiciliati né stabiliti nel Comune possono delegare il consumatore finale ad effettuare il versamento dell'ILCCI per loro conto, restando comunque responsabili in solido con il consumatore finale per il versamento dell'imposta. Il comma 3 dispone che il versamento dell'ILCCI deve comunque essere effettuato esclusivamente attraverso strumenti di pagamento tracciabili previsti dal Comune stesso.

Il successivo **articolo 23**, in attuazione del principio di economicità della riscossione, prevede che l'ILCCI non è dovuta se il relativo versamento è inferiore a cinque euro.

Per quanto concerne l'obbligo di dichiarazione, **l'articolo 24** prevede che la dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi al Comune, anche in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 prevede i casi di esonero dall'adempimento e dispone che la dichiarazione non deve essere presentata dai consumatori finali neanche nel caso in cui siano tenuti al versamento dell'imposta ai sensi degli articoli 8, 9 e 22. Tali soggetti sono, peraltro, tenuti a conservare per un periodo di 10 anni la documentazione relativa alle operazioni per le quali hanno effettuato il versamento.

L'articolo 25 prevede che l'accertamento e la riscossione coattiva dell'ILCCI sono effettuati dal comune di Campione d'Italia. Il Comune provvede all'accertamento attraverso questionari, richiesta dati e notizie a uffici pubblici, in esenzione da spese e diritti, ovvero accesso nei locali destinati all'esercizio d'attività o alla prestazione del servizio, mediante personale debitamente autorizzato. Il cedente i beni e il prestatore di servizi tengono a disposizione del Comune la documentazione utile al fine dello svolgimento dell'attività di controllo e di accertamento. Il Comune può deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le attività di riscossione, spontanea e coattiva, dell'imposta di consumo. Limitatamente all'affidamento, anche disgiunto, delle attività di accertamento e di riscossione coattiva dell'imposta, si applica il comma 5, lettera b), dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 784 a 815 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'articolo 26, al fine di fornire un quadro normativo completo per l'applicazione dell'imposta, riporta il contenuto del comma 565 in tema di sanzioni per l'omesso o insufficiente versamento o per violazione degli obblighi dichiarativi. Il comma 6, infine, prevede, per quanto concerne le controversie e le sanzioni relative all'ILCCI dovuta sui beni importati, che si applicano le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.

Le disposizioni finali sono contenute nell'**articolo 27**, in base al quale per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, concernente i poteri di accertamento degli enti locali per i tributi di propria competenza.

Infine, l'articolo 28, come previsto dall'articolo 1, comma 568 della legge di bilancio contiene le disposizioni transitorie, relative, in particolare all'imposta dovuta per le operazioni effettuate entro il 30 giugno. Per tali operazioni, il comma 1, dispone che l'ILCCI non è dovuta se dette operazioni sono state assoggettate ad IVA in uno stato dell'unione europea o in Svizzera e tale imposta non è stata oggetto di rimborso. Per le altre operazioni l'ILCCI è versata entro il 16 marzo dell'anno successivo secondo quanto previsto dall'articolo 22, ed è determinata sulla base delle scritture contabili o di altra documentazione, fermo restando che, qualora sulla base di tale documentazione non sia possibile ricostruire l'ammontare delle operazioni soggette, esenti, escluse o fuori campo, l'ILCCI è determinata in via presuntiva sulla base di criteri obiettivi, logici e coerenti con la tipologia di attività esercitata. Il comma 3, in considerazione dei principi dello Statuto dei contribuenti dispone che sono assoggettate al medesimo trattamento le operazioni effettuate fino al 31 dicembre.

Al presente schema di decreto viene allegata la Tabella A, che reca l'indicazione dei prodotti da assoggettare alle aliquote ridotte del 3,8% e del 2.5%, analogamente a quanto previsto dalla legge federale svizzera relativa all'imposta sul valore aggiunto.